



ASAPS
Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

IPOTESI DI ARRESTO OBBLIGATORIO IN CASO DI OMICIDIO STRADALE (vedasi artt. 589 bis C.P. e 380 C.P.P.)

Le ipotesi indicate nell'art. 589-bis del Codice Penale "*Omicidio stradale*" punite con la reclusione da 8 a 12 anni e per la quali è sempre previsto l'**arresto obbligatorio** in caso di flagranza di reato ai sensi dell'art. **380 C.P.P.** sono:

1. Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di **ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica** conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli **186**, comma **2**, lettera **c)**, (*tasso alcolemico > 1,5 g/l*) e **187** C.d.S. **cagioni per colpa la morte di una persona** (comma 2)
2. Il conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo **186-bis**, comma **1**, lettere **b), c) e d)**, C.d.S. il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo **186**, comma **2**, lettera **b)**, (*tasso alcolemico > 0,8 g/l fino a 1,5 g/l*) C.d.S. **cagioni per colpa la morte di una persona** (comma 3)

Art. 186-bis CdS, comma 1, lettere:

a)*omissis*.....

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87 (*servizio di noleggio con conducente; servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi; servizio di linea per trasporto di persone*);

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90 (*servizio di trasporto di cose per conto terzi; servizio di linea per trasporto di cose; trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza*);

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati (*sono compresi i conducenti di autoveicoli, di cui anche le autovetture, che effettuano il traino di un rimorchio, con esclusione dei carrelli appendice di cui all'art. 56, comma 4, CdS, quando la massa complessiva del complesso veicolare così formato è superiore a kg 3.500; inoltre la previsione normativa è estesa anche ai conducenti che effettuano il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S. di cui all'art. 56, comma 2, lettere e) ed f), CdS, quando la massa del complesso veicolare superi tale limite*).

Come ha precisato il Ministero dell'Interno - Servizio Polizia Stradale con circolare prot. n. 300/A/2251/16/124/68 del 25 marzo 2016, per poter procedere all'arresto obbligatorio in flagranza di reato ai sensi dell'art. **380 C.P.P.**, occorre che sia immediatamente disponibile la valutazione analitica e chimica che attesta lo stato di ebbrezza e/o di alterazione da sostanze stupefacenti (*in mancanza decade l'obbligatorietà del prescritto arresto obbligatorio*).

Si precisa che l'arresto obbligatorio in caso di flagranza di reato è sempre ammesso anche nell'ipotesi prevista dall'art. **189**, comma **8**, del Codice della Strada, ovvero nel caso in cui il conducente, responsabile dell'incidente stradale, si sia fermato ed abbia prestato soccorso.



ASAPS
Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

Per tali reati, se non vi è il consenso della persona da sottoporre all'accertamento, ai sensi del comma 1, dell'art. **224-bis, C.P.P.** "Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione nel massimo a tre anni, **per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale** e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il **prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale** su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata **l'esecuzione coattiva**, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti" (n.d.r. **Tenuto conto della gravità del reato commesso ci si chiede: Il sangue non può essere mai prelevato coattivamente? Dal prelievo della mucosa del cavo orale si riesce a determinare giustamente la concentrazione alcolica, ovvero lo stato di alterazione psicofisico dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope?**).

Con l'introduzione e la successiva modifica dell'art. **359-bis** del Codice di Procedura Penale (**Prelievo di campioni biologici su persone viventi**) è stato disposto che "1. Il pubblico ministero, quando procede ad indagini per cui sono necessarie specifiche competenze e che richiedono il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi, ai fini della determinazione del profilo del DNA, ovvero accertamenti medici, se non vi è il consenso della persona sottoposta all'esame, richiede al giudice per le indagini preliminari **l'autorizzazione a disporre le operazioni di cui all'articolo 224-bis**. L'autorizzazione è data con ordinanza quando le operazioni risultano assolutamente indispensabili per l'accertamento dei fatti e si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo o per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni. 2. **Nei casi di urgenza**, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, le necessarie operazioni. Qualora il soggetto invitato a presentarsi per essere sottoposto alle operazioni di cui all'articolo 224-bis non compare senza addurre un legittimo impedimento, il pubblico ministero ne dispone l'accompagnamento, se occorre anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale **provvedimento di accompagnamento coattivo entro quarantotto ore dalla relativa emissione**. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, **al pubblico ministero e al difensore**. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 191. 3-bis. Nei casi di cui agli articoli **589-bis e 590-bis del codice penale**, qualora il conducente **rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope**, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, **nei casi di urgenza**, essere adottati anche **oralmente** e successivamente confermati per iscritto. Gli **ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi**. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le **quarantotto ore successive**, il **pubblico ministero** richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le **quarantotto ore successive**, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi **4 e 5 dell'articolo 224-bis**» (4. Non possono in alcun modo essere disposte operazioni che **contrastano** con espressi divieti posti dalla legge o che **possono mettere in pericolo** la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, **possono provocare sofferenze** di non lieve entità. 5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive).